Civile Sent. Sez. L Num. 26228 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: D'ANTONIO ENRICA
Data pubblicazione: 16/10/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 12713-2018 proposto da:

IANDOLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA;

- ricorrente -

contro

2019

2697

MINISTERO DELL'INTERNO C.F. 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1297/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2018, R. G. N. 267/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ANDREA BAVA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Napoli , in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha rigettato la domanda di Giuseppe Iandolo , ispettore superiore di polizia, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici quale vittima del dovere . La Corte ha esposto che il ricorrente aveva subito gravi lesioni in occasione di un intervento per motivi di ordine pubblico ,avvenuto nell'area di servizio di Frascati Sud nel tratto autostradale A2; che in particolare mentre lo Iandolo era di pattuglia con un collega, nel corso di una perquisizione effettuata nei confronti di alcuni individui sospetti , era accidentalmente partita dall'arma del collega una raffica di mitra a seguito delle quali era stato colpito .

Secondo la Corte d'appello il riconoscimento dei benefici non era subordinato al verificarsi di un evento lesivo genericamente connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma era indispensabile anche che fosse dipendente da particolari condizioni ambientali o operative . La Corte ha quindi rilevato che nella specie la lesione , pur riconducibile ad un servizio di ordine pubblico ,era connessa ad una condotta colposa del collega che aveva maneggiato con imperizia l'arma in dotazione in corso di un servizio ,nel quale non vi era stata alcuna esposizione dello Iandolo ad un rischio ulteriore e qualificato, di ordinario controllo nei confronti di soggetti estranei a qualsiasi ipotesi criminosa tanto che , all'esito dell'intervento dei militari , non era risultata alcuna comunicazione di reato, né nei confronti di noti, né di ignoti.

2.Avverso la sentenza ricorre lo Iandolo con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc. Resiste il Ministero dell'Interno .

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Il ricorrente denuncia violazione dell'art 1, comma 563, L n 266/2005 ,lett. a),b) o c) .

Rileva che la Corte ha confuso i requisiti previsti dal comma 563 , che non richiede la ricorrenza di particolari condizioni ambientali operative , e il comma 564 che richiede un requisito aggiuntivo .

La Corte aveva esteso al comma 563- che tutela l'ipotesi di lesioni verificatesi in occasione delle situazioni nella norma indicate per eventi esplicitamente verificatisi in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto, senza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiedere alcun quid pluris – il requisito richiesto dal comma 564 per la tutela di eventi legati ad attività generiche (missioni di qualunque natura) omettendo di valutare la netta distinzione tra le due norme .

3.Il ricorso è fondato .

L'art 1 , comma 563 L n 266/2005 definisce le vittime del dovere: " Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d in operazioni di soccorso; e in attività di tutela della pubblica incolumità; f a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"

Secondo la sentenza impugnata la condizione di "vittima del dovere" (cui conseguono i benefici riconosciuti in sede di merito) sussiste soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario ed istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al riconoscimento della causa di servizio: la norma citata non sarebbe applicabile in presenza di eventi del tutto imprevisti, anomali ed eccezionali rispetto al rischio tipico del servizio svolto, tale dovendosi considerare il colpo di arma da fuoco d'un collega partito accidentalmente durante l'intervento nei confronti di taluni sospettati .

La motivazione della Corte territoriale non può trovare accoglimento .

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella fattispecie in esame, infatti, deve trovare applicazione il comma 563 che ,tra l'altro, prevede ipotesi di invalidità riportate nello svolgimento di "servizi di ordine pubblico". La norma , invece, non richiede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, come nel caso in disamina, nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791/2017, Cass. n. 26012 del 17/10/2018, Cass. ord. n 16818 del 5/6/2019). I principi affermati più volte da questa Corte devono essere confermati anche nel caso dello Iandolo, infortunatosi in conseguenza di un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dal collega, mentre stavano effettuando un controllo di alcune persone sospette .

4. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Napoli, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, anche per le spese del presente giudizio .

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Roma 11/9/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale